



Revisione delle ordinanze sull'equipaggiamento personale dei militari e di altre ordinanze in relazione con le armi d'ordinanza

Risultati dell'indagine conoscitiva del giugno/luglio 2009

Stato 17 agosto 2009

1. Introduzione

Sulla base dei criteri per il disciplinamento del settore delle armi d'ordinanza stabiliti dal Consiglio federale il 25 febbraio 2009, il DDPS ha proceduto, presso le Direzioni cantonali degli affari militari e della polizia nonché la Federazione sportiva svizzera di tiro (FST), a un'indagine conoscitiva relativa alle pertinenti disposizioni. L'indagine conoscitiva ha avuto luogo dall'8 giugno al 24 luglio 2009 e ha riguardato le seguenti ordinanze:

- ordinanza del 5 dicembre 2003 sull'equipaggiamento personale dei militari (OEPM; RS 514.10); contemporaneamente nel progetto di revisione state proposte modifiche dell'ordinanza del 5 dicembre 2003 sul tiro fuori del servizio (Ordinanza sul tiro; RS 512.31) e dell'ordinanza del 2 luglio 2008 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi; RS 514.541);
- ordinanza del DDPS del 9 dicembre 2003 sull'equipaggiamento personale dei militari (OEPM-DDPS; RS 514.101);
- ordinanza del DDPS dell'11 dicembre 2003 sul tiro fuori del servizio (Ordinanza del DDPS sul tiro; RS 512.311).

I progetti di revisione proposti mantengono di principio la custodia al domicilio delle armi personali. Contemporaneamente sono state recepite differenti possibilità di ottimizzazione per incrementare la sicurezza in relazione con tali armi:

- miglior accertamento del potenziale di violenza delle persone soggette all'obbligo di leva in occasione del reclutamento. Chi presenta un potenziale di violenza non riceverà alcuna arma personale.
- Obbligo per i quadri di segnalare le persone che denotano un potenziale di violenza o un'inclinazione al suicidio. In seguito, mediante esami, test e audizioni si accerterà se alla persona segnalata debba essere ritirata l'arma personale.
- Ulteriori possibilità di deposito per le armi d'ordinanza. Il militare deve comunque garantire l'adempimento dei rimanenti obblighi, vale a dire l'adempimento del tiro obbligatorio e l'entrata in servizio con l'equipaggiamento completo.
- Come nel caso dell'acquisto di armi in ambito civile, obbligo di presentare un permesso d'acquisto di armi per la cessione in proprietà dell'arma al proscioglimento dagli obblighi militari e per la consegna in prestito dell'arma d'ordinanza nel quadro del tiro fuori del servizio. L'emolumento per il permesso d'acquisto di armi sarà aumentato leggermente per compensare meglio l'onere degli accertamenti effettuati dalle autorità cantonali.
- Misure per la consegna di armi d'ordinanza ai giovani tiratori.

2. Partecipanti all'indagine conoscitiva

All'indagine conoscitiva hanno partecipato complessivamente 26 direzioni cantonali degli affari militari, della polizia e della sicurezza dei Cantoni di ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AI, AR, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE e JU, la FST, 4 altre associazioni di tiratori (Luzerner Kantonschützenverein [LKSV], Kant. Schützengesellschaft Obwalden [KSOW], Federazione Ticinese delle Società di Tiro [FTST], Pro Tell [PT]) nonché la Federazione Svizzera Funzionari di polizia (FSFP).

3. Sintesi dei risultati dell'indagine conoscitiva

I criteri per il proposto disciplinamento del settore delle armi d'ordinanza e le proposte di ottimizzazione sono in generale/di principio¹ accolti favorevolmente.

ZH, BE, LU, UR,
SZ, OW, NW,
FR, SO, BS, SH,
AI, AR, SG, GR,
AG, TI, VS, GE,
JU; LKSV,
KSOW, FTST,
FSFP

È accolto favorevolmente in particolare l'ampliamento delle possibilità di deposito.

OW, SH, AG,
VD, VS, NE;
FSFP

È accolto favorevolmente in particolare il miglioramento dell'accertamento del potenziale di violenza.

OW, GL, AG; PT

È accolto favorevolmente in particolare l'obbligo di un permesso d'acquisto di armi per la cessione in proprietà dell'arma personale.

OW, BS, BL,
GR, VS

Sarebbero ipotizzabili anche misure che vadano oltre quanto proposto, ad esempio la rinuncia alla custodia dal domicilio dell'arma personale poiché non sussiste più alcuna necessità militare.

LU

Si propone di mettere in vigore le modifiche già dal 1° ottobre 2009.

ZH, BE, LU, UR,
SZ, OW, NW,
FR, BS, BL, SH,
AR, SG, TG, VS

L'applicazione di un ritiro cautelativo dell'arma personale risulta di difficile applicazione. Non risulta infatti facile comprovare l'esistenza di «segni o indizi» che un militare possa rappresentare un pericolo per se stesso o per terze persone (art. 7 OPEM e 35 OPEM-DDPS).

TI

Qualora l'applicazione delle nuove disposizioni legali dovesse comportare un incremento significativo del lavoro per i punti di ristabilimento della BLEs, sarà opportuno procedere al riesame del contratto di prestazioni con tale ente federale.

VD

La custodia al domicilio dell'arma personale non dovrebbe essere limitata dalla possibilità del deposito volontario a causa di pochi abusi. L'applicazione pratica di tale possibilità di deposito potrebbe inoltre rivelarsi difficile.

PT

¹ Per eventuali riserve e osservazioni concernenti i singoli punti vedere il numero 4 del presente rapporto.

4. Pareri sulle singole disposizioni della revisione

Articolo 6a OEPM (Possibilità di deposito gratuito e senza condizioni dell'arma personale)	
<p><u>Capoverso 1</u>: Il termine «BLEs» deve essere concretizzato: «<i>centro logistico o punto di ristabilimento della BLEs</i>».</p> <p>Ciò vale anche per l'<u>articolo 7 OEPM e l'articolo 53a capoverso 4 dell'ordinanza sul tiro</u>.</p>	ZH, BE, UR, SZ, BS, BL, SH; LKSV, KSOW, FTST
<p><u>Capoverso 1</u>: «<i>L'arma personale può essere depositata gratuitamente, senza indicare motivi, presso la BLEs e i punti di ristabilimento cantonali ...</i>» (stralciare il <u>cpv. 2</u>)</p> <p><u>Motivazione</u>: La Confederazione deve garantire la possibilità del deposito presso la BLEs e presso tutti i punti di ristabilimento (federali e cantonali). Essa deve assumersi anche le relative spese.</p>	LU, UR, ZG, SG, GR, TG, VS
<p><u>Capoverso 1</u>: La domanda deve poter essere registrata dai comandi di circondario senza che sia necessaria l'approvazione della BLEs.</p> <p>Le spese di deposito devono essere assunte dalla Confederazione.</p>	NE
<p>Occorrerebbe fare in modo che i Cantoni possano offrire il deposito dell'arma personale anche presso servizi privati, con assunzione delle relative spese da parte dei militari.</p>	OW
<p><u>Capoverso 2</u>: Non è chiaro in quali casi i Cantoni devono offrire possibilità di deposito; la disposizione dovrebbe essere precisata (per es. in aree discoste del Cantone).</p>	ZH, SZ, GL, FR, SH, AR
<p><u>Capoverso 2</u>: «<i>Il DDPS disciplina nell'OEPM-DDPS l'indennità che la Confederazione versa ai Cantoni per ogni arma depositata.</i>»</p>	ZG
<p><u>Capoverso 2</u>: Nella misura in cui la Confederazione decida di estendere le possibilità di deposito delle armi d'ordinanza e laddove essa (per il tramite della BLEs) ne fissa le condizioni, i relativi costi devono essere a suo carico.</p>	GE
<p><u>Capoverso 3</u>: L'ordinanza non disciplina chiaramente la procedura disciplinare da applicare nel caso in cui il militare che ha depositato la sua arma personale esegue, malgrado tutto, i tiri obbligatori con l'arma di una terza persona.</p>	VD

Articolo 7 OEPM (Ritiro cautelativo dell'arma personale)	
<p><u>Capoversi 1 e 3</u>: Utilizzare il termine «<i>comandante di circondario</i>» (in luogo di «comando di circondario»).</p> <p>L'adeguamento riguarda anche l'<u>articolo 53a capoversi 1-3 dell'ordinanza sul tiro e l'articolo 42 dell'ordinanza del DDPS sul tiro</u>.</p>	LU, UR, ZG, FR, BL, AR, SG, AG, TG
<p><u>Capoverso 1</u>: «<i>Esso (= comando di circondario) può incaricare i corpi di polizia cantonali di ritirare l'arma personale in vista della consegna a detto comando.</i>»</p> <p><u>Motivazione</u>: Precisazione intesa a limitare l'esecuzione al solo ritiro (senza ulteriori accertamenti ecc.).</p>	SH
<p><u>Capoverso 1</u>: In caso di ritiro cautelativo deve essere coinvolta la Sicurezza militare.</p>	AI

<u>Capoverso 1</u> : Il ritiro cautelativo deve essere affidato alla Sicurezza militare. La polizia cantonale non è autorizzata a custodire armi militari.	GR, TG
<u>Capoverso 1</u> : Attualmente, l'assenza di disposizioni legali chiare nel Codice penale militare e nella Procedura penale militare impedisce alla Sicurezza militare di procedere al sequestro dell'arma al domicilio della persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare che ha commesso un'infrazione al di fuori del periodo di servizio. Sarebbe opportuno colmare questa lacuna.	VD
<u>Capoverso 1</u> : Per quanto concerne la competenza del comando di circondario di ordinare il ritiro cautelativo dell'arma personale, deve trattarsi di una possibilità e non di un obbligo.	JU
<u>Capoverso 1</u> : « <i>Se vi sono segni o indizi il comando di circondario ordina il ritiro cautelativo dell'arma personale, dando incarico alla Sicurezza militare che informerà le forze di polizia competenti. La Sicurezza militare può, in caso di necessità, chiedere il sostegno delle polizie cantonali o comunali.</i> » <u>Motivazione</u> : Una struttura della Sicurezza militare deve essere in grado di garantire questa missione senza la necessità dell'intervento delle Polizie dei Cantoni o dei Comuni. Un'informazione preventiva deve essere garantita prima dell'intervento che s'intende eseguire. È infatti necessario che le istituzioni civili preposte alla sicurezza siano orientate circa potenziali pericoli nei rispettivi centri di competenze.	FSFP
<u>Capoverso 2</u> : Il ritiro dovrebbe avvenire, se del caso, da parte dello Stato maggiore di condotta dell'esercito (SMCOEs) in collaborazione con la Sicurezza militare, e non da parte del comando di circondario e dei servizi cantonali di polizia (separazione dei compiti tra Confederazione e Cantoni). <u>Adeguamento analogo nell'articolo 53a capoversi 1 e 2 dell'ordinanza sul tiro.</u>	ZH, BE, SZ, GL, GR
<u>Capoverso 2</u> : « <i>Se viene a conoscenza di segni o indizi giusta il capoverso 1, lo Stato maggiore di condotta dell'esercito, indicando per scritto i motivi, può incaricare il comandante di circondario del ritiro cautelativo dell'arma.</i> » <u>Motivazione</u> : I Cantoni dispongono del potere di polizia sul loro territorio. Tale potere è esercitato dalla polizia civile.	LU, UR, OW, SO, BL, SH, AR, SG, AG, TG, NE
<u>Capoverso 2</u> : Vi è consenso riguardo al fatto che in futuro lo SMCOEs possa ordinare ritiri cautelativi. Per contro, la Sicurezza militare va incaricata dell'esecuzione soltanto nel caso di militari in servizio; in tutti gli altri casi è competente la polizia cantonale.	OW, NW, SG
<u>Capoverso 2</u> : I motivi di un ritiro cautelativo dell'arma devono essere presentati per scritto.	FR
<u>Capoverso 2</u> : I ruoli e le competenze dei Cantoni e dei comandanti di circondario sono chiaramente definiti. Non vi è dunque motivo per derogarvi, eccetto in caso di forza maggiore e per i militari in servizio, attribuendo la competenza in materia di ritiro cautelativo delle armi d'ordinanza allo SMCOEs e alla Sicurezza militare. In caso di ritiro cautelativo di un'arma da parte della Sicurezza militare, la polizia del Cantone di domicilio deve essere informata immediatamente allo scopo di evitare il rilascio di un permesso d'acquisto di armi per un'arma privata.	GE

<p><u>Capoverso 2:</u> «Il capo dell'esercito, se viene a conoscenza di segni o indizi giusta il capoverso 1, ordina il ritiro cautelativo dell'arma personale da parte della Sicurezza militare.»</p> <p>(Completare): «Il capo dell'esercito decide di regola entro tre mesi se l'arma ... » (concerne anche il cpv. 5).</p> <p>Motivazione: La decisione non deve essere presa alla scrivania da un impiegato dello SMCOEs. I comandi di circondario non sono organi di polizia. Poiché nel caso del ritiro cautelativo si tratta di un provvedimento cautelare, è necessario prendere una decisione definitiva al più presto.</p>	LKSV, KSOW, FTST
<p><u>Capoverso 3:</u> A causa della protezione dei dati nonché del segreto d'ufficio e del segreto professionale, un obbligo d'annuncio da parte di terzi deve fondarsi su una legge formale. Il capoverso 3 deve pertanto essere stralciato.</p>	GR
<p><u>Capoverso 3:</u> Modificare nel senso che l'obbligo di informare il comandante d'unità sia di competenza delle unità amministrative che decidono in merito al ritiro cautelativo dell'arma.</p>	NE
<p><u>Capoverso 3:</u> Indicare un solo organo d'annuncio per le autorità federali, cantonali e comunali, i medici, gli psichiatri e gli psicologi (comandante di circondario).</p>	GE
<p><u>Capoverso 4:</u> La consegna di armi da parte di terzi dovrebbe poter avvenire soltanto indicando <i>per scritto i motivi</i> (motivazione: rimedi giuridici).</p>	BE, UR, BL, SH, AR, SG, AG, TG; LKSV, KSOW, FTST
<p><u>Capoverso 4:</u> Occorre rinunciare all'obbligo di una motivazione <i>scritta</i>, in quanto il deposito non deve essere pregiudicato da tale criterio (persone di lingua straniera ecc.).</p>	ZG
<p><u>Capoverso 4:</u> Solo in casi urgenti la polizia dovrebbe fungere da punto di contatto secondario per il deposito cautelativo di armi da parte di terzi.</p>	VS
<p><u>Capoverso 4:</u> Completare: «La polizia consegna l'arma entro 14 giorni alla BLEs in vista del deposito.»</p> <p>Completare in questo senso anche l'<u>articolo 53a capoverso 4 OEPM</u>.</p>	SH
<p><u>Capoverso 4:</u> La disposizione non è chiara e, considerati i capoversi 1 e 2, inutile. Deve pertanto essere stralciata.</p>	AI
<p><u>Capoverso 4:</u> La disposizione non è chiara e dovrebbe pertanto essere rielaborata. Devono essere precisati segnatamente i termini «motivi» e «terzi». Eventualmente, procedere allo stralcio, poiché, considerati i capoversi 1 e 2, la disposizione è inutile.</p>	GR
<p><u>Capoverso 4:</u> Sarebbe meglio rinunciare alla possibilità del deposito da parte di terzi, poiché ciò potrebbe comportare casi di arbitrio.</p>	LKSV, KSOW, FTST
<p><u>Capoverso 5:</u> La decisione definitiva dello SMCOEs in merito all'arma va presa entro 12 mesi.</p> <p>Adeguamento analogo dell'<u>articolo 53a capoverso 5 dell'ordinanza sul tiro</u>.</p>	ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, SO, BS, BL, SH, AR, SG, AG, TG, VS
<p><u>Capoverso 5:</u> L'applicazione del capoverso 5 attualmente non è soddisfacente. La pratica attuale in seno allo SMCOEs deve essere migliorata o totalmente modificata.</p>	GE

Completare con un capoverso secondo il quale lo SMCOEs informa il comandante di circondario interessato in merito alle misure adottate in virtù dei capoversi 2 e 5.	VS
--	----

Articoli 11 e 12 OEPM (Cessione in proprietà dell'arma personale presentando un permesso d'acquisto di armi)

L'obbligo del permesso d'acquisto di armi non deve comportare la prova della necessità.	AI
Non siamo assolutamente persuasi che l'abolizione di qualsiasi controllo da parte dell'autorità militare (abrogazione dei cpv. 4 e 3 dei due articoli) sia difendibile.	NE
<u>Articolo 12:</u> È spiacevole che il principio dell'attestato di tiro per la pistola non sia stato recepito in questo progetto di revisione. Permetterebbe di garantire che le pistole siano cedute in proprietà soltanto ai militari con un interesse reale per il tiro.	GE
Il permesso d'acquisto di armi richiesto dovrebbe essere reso disponibile mediante una procedura interna al DDPS.	FST
Occorre rinunciare al permesso d'acquisto di armi per la cessione in proprietà del fucile d'assalto e della pistola. <u>Motivazione:</u> Il tiro e le tradizioni non dovrebbero essere sacrificate per un senso di falsa sicurezza.	LKSV, KSOW, FTST, PT

Allegato 1 dell'ordinanza sulle armi (Aumento dell'emolumento per il permesso d'acquisto di armi)

L'aumento dell'emolumento viene rifiutato.	ZH, BE, GL, FR, SO, BS, BL, SH, AI, GR, AG, VD, VS; LKSV, KSOW, FTST
È dubbio che l'aumento possa essere giustificato dalle «maggiori esigenze connesse con i controlli dei richiedenti».	FST

Articolo 53a Ordinanza sul tiro (consegna di armi in prestito)

Per i non militari (donne, persone prosciolte dagli obblighi militari) che dispongono di armi occorre precisare se le misure adottate nei loro confronti si fondano sulle competenze stabilite nell'articolo 53a o nella legislazione civile sulle armi.	FR
Consenso per le misure proposte contro i detentori di un'arma in prestito.	FST

Articolo 35 OEPM-DDPS (Ritiro cautelativo dell'arma personale)

<u>Capoverso 2:</u> Deve essere precisato l'iter dell'annuncio: - BLEs e punto di ristabilimento informano i comandanti di circondario; - il comandante di circondario, mediante l'ordine di ritiro cautelativo, informa il militare interessato, lo SMCOEs, il punto di ristabilimento e la BLEs.	LU, UR, SZ, BL, SG, TG
--	------------------------

<u>Capoversi 1, 2 e 3</u> : Come «organi riceventi» devono essere designati i punti di ristabilimento della BLEs e la polizia.	UR
<u>Capoverso 2</u> : Poiché in simili casi le persone interessate potrebbero essere anche in possesso di armi civili, l'organo ricevente dovrebbe informare la polizia cantonale del Cantone di domicilio.	GR
<u>Capoverso 2</u> : Alla lettera b, sostituire «comando di circondario del Cantone» con «comandante di circondario del luogo di domicilio». Alla lettera d, indicare «punto di ristabilimento del Cantone di domicilio» invece di «punto di ristabilimento della BLEs». È opportuno utilizzare la nozione di domicilio in relazione sia all'arma che al rapporto dettagliato allestito dalle autorità civili o militari. Per quanto concerne le persone da informare in merito al ritiro dell'arma, il capoverso 2 omette di menzionare il comandante d'unità.	VD
<u>Capoverso 3</u> : Stralciare, poiché secondo il capoverso 1 ogni arma depositata o ritirata deve essere consegnata senza indugio a un punto di ristabilimento della BLEs.	BL, VS
<u>Capoversi 3 e 4</u> : Ripetere ai capoversi 3 e 4 della presente disposizione quanto è precisato al capoverso 1, ossia che nei casi in questione si tratta dell'arma personale o dell'arma in prestito.	NE
Consenso per la procedura d'annuncio proposta in relazione con il ritiro cautelativo dell'arma personale.	FST

Articolo 51 Ordinanza del DDPS sul tiro (Misure concernenti i giovani tiratori)	
<u>Capoverso 2</u> : Indipendentemente dall'età, di principio ai giovani tiratori non dovrebbero essere lasciati in custodia fucili d'assalto in prestito.	LU, UR, SZ, NW, SO, SG, GR, AG
<u>Capoverso 2</u> : Per venire incontro alle piccole società di tiro, come variante o eccezione, ai giovani tiratori possono essere lasciati in custodia, indipendentemente dall'età, fucili d'assalto in prestito senza l'otturatore.	NW, GL, ZG, SO, BS, SH, AR, GR
<u>Capoverso 2</u> : Indipendentemente dall'età, ai giovani tiratori vanno sempre lasciati in custodia soltanto fucili d'assalto in prestito senza l'otturatore.	ZH, BE, BL, AI, TG
<u>Capoverso 2</u> : Come limite d'età deve essere indicato il 17° anno d'età. Ai giovani tiratori che superano tale età deve essere lasciata in custodia l'arma con l'otturatore. <u>Motivazione</u> : I cittadini maggiorenni (dai 18 anni) non devono essere trattati in modo discriminatorio. L'otturatore fa parte, di principio, dell'arma.	LKSV, KSOW, FTST
<u>Capoverso 2</u> : La custodia al domicilio dell'arma senza l'otturatore viene rifiutata. I cittadini maggiorenni (dai 18 anni) non devono essere trattati in modo discriminatorio. L'otturatore fa parte, di principio, dell'arma.	PT
Qualora fosse possibile un deposito presso servizi privati, viene favorito il disciplinamento differenziato per età conformemente alla proposta. In caso contrario, a tutti i giovani tiratori deve essere lasciato in custodia soltanto il fucile d'assalto senza l'otturatore.	OW
<u>Capoverso 3</u> : L'articolo 51 capoversi 2 e 3 non è redatto in modo molto chiaro. Sarebbe auspicabile definire chiaramente il termine «giovani tiratori» oppure, più opportunamente, menzionare la maggiore età.	VD

Le misure concernenti i giovani tiratori hanno senso soltanto se le armi che non possono essere consegnate ad adolescenti possono essere depositate conformemente alle norme di sicurezza in stand dei tiratori o presso privati.	FST
---	-----

5. Altre proposte

<u>Articolo 5 Ordinanza sul tiro; articolo 42 Ordinanza del DDPS sul tiro (Cerchia dei beneficiari di armi in prestito)</u>	
La consegna di armi personali in prestito a membri di società di tiro riconosciute e a funzionari del tiro fuori del servizio (<u>art. 5 lett. b n. 2 e 3 Ordinanza sul tiro</u>) e la consegna del fucile d'assalto 90 come arma in prestito a militari non obbligati al tiro, ex militari e membri di società di tiro non incorporati nell'esercito (<u>art. 42 lett. b Ordinanza del DDPS sul tiro</u>) dovrebbe, per motivi di coerenza, avvenire parimenti soltanto dietro presentazione di un <i>permesso d'acquisto di armi</i> .	ZH, BE, BS, GL, SH, GR
La consegna di armi in prestito dovrebbe essere limitata a due categorie di beneficiari: i militari e i monitori di tiro legittimati e attivi (e i funzionari del tiro fuori del servizio). Ciò richiede l'adeguamento dell' <u>articolo 5 lettera b numeri 2 e 3 dell'ordinanza sul tiro</u> e dell' <u>articolo 42 lettera b dell'ordinanza del DDPS sul tiro</u> . Dopo l'uscita dall'esercito, i militari e i monitori di tiro, se sono in possesso del permesso d'acquisto di armi, devono poter conservare l'arma in prestito. In generale, occorre rinunciare alla consegna in prestito dopo il periodo regolamentare di servizio militare. I militari equipaggiati di fucile d'assalto 90 devono tuttavia poter ottenere in proprietà l'arma se presentano il permesso d'acquisto di armi. Competenza in caso di ritiro cautelativo dell'arma: per i militari, il comandante di circondario; per i possessori civili di armi in prestito, le autorità civili.	LU, UR, AR, SG, TG
<u>Articolo 14 OEPM (Registrazione)</u>	
<u>Capoverso 1 lettera b</u> : L'espressione «numero AVS» dovrebbe essere sostituita da «numero d'assicurato».	BS